

Delibera n. 179/2022

Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Albline S.r.l. ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 ottobre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

VISTO l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;

VISTI il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito anche: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo*

della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”;

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la nota prot. ART n. 9759/2022, del 7 aprile 2022, con cui, conformemente all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, ad Albline S.r.l. (di seguito anche: Albline o la Società) sono state richieste informazioni, al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti di competenza per l'esame del reclamo prot. ART 18183/2021 del 14/11/2021 relativo al viaggio da Brindisi ad Igoumenitsa con partenza programmata in data 30 luglio 2021, alle ore 21:30, ed a tal fine è stata rivolta alla Società, in qualità di "agente marittimo" della Società Galaxy Maritime S.A., di indicare i *"contatti, comprensivi di indirizzo PEC, a cui rivolgere richieste di informazioni alla Società Galaxy Maritime S.A."* con l'avviso che in caso di inottemperanza l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), della legge istitutiva;

RILEVATO che la Società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine ivi indicato;

VISTA la nota prot. ART n. 14346/2022, dell'8 giugno 2022, con cui la Società è stata sollecitata a riscontrare la predetta richiesta di informazioni, rinnovando l'avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), della legge istitutiva;

RILEVATO che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito, entro il termine ivi indicato;

VISTE le note prott. ART n. 15170/2022, del 23 giugno 2022, e n. 15961/2022, del 6 luglio 2022, con cui sono state chieste informazioni alla Capitaneria di Porto di Brindisi in merito al viaggio da Brindisi ad Igoumenitsa con partenza programmata in data 30 luglio 2021, alle ore 21:30, da effettuarsi con la nave Golden Bridge;

VISTE le note acquisite agli atti con prott. ART n. 15285/2022, del 27 giugno 2022 e n. 16440/2022, del 14 luglio 2022, con cui la Capitaneria di Porto di Brindisi ha riscontrato le predette richieste di informazioni riferendo che dai sistemi informatici della Capitaneria di porto risulta che la M/N Golden Bridge, è rappresentata dall'Agenzia raccomandataria marittima "Albline" e che la proprietà della nave risulta

essere la società “GALAXY SEAWAYS SA” mentre la società di gestione della nave risulta essere la società “A-SHIPS MANAGEMENT SA” con sede in Grecia;

VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

1. ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, “[p]er lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’Autorità può acquisire informazioni e documentazione [...] da qualsiasi altro soggetto interessato”;
2. ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni dell’Autorità, la stessa può irrogare le sanzioni ivi richiamate;
3. la Società non ha fornito all’Autorità le informazioni richieste con la nota prot. ART n. 9759/2022, nemmeno a seguito del sollecito prot. ART n. 14346/2022 e, pertanto, dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
4. alla luce degli avvisi contenuti nelle succitate note dell’Autorità, Albline era stata edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità;
5. dalla visura camerale emerge che la Società ha quale oggetto sociale, tra l’altro, “l’agenzia raccomandataria marittima [...]” nonché “la vendita di biglietti, anche per conto terzi (agenzie di viaggio e imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto [...]” e, pertanto, svolge principalmente servizi accessori e strumentali al trasporto marittimo;
6. alla luce della vigente normativa, i raccomandatari marittimi agiscono, nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale, nell’interesse e a beneficio di armatori e vettori e, proprio in forza di tale legame tra le attività dei raccomandatari e quelle degli armatori e dei vettori, le attività dei raccomandatari risultano inevitabilmente connesse e indiscutibilmente assorbite nel perimetro delle attività concretamente regolate dall’Autorità;
7. è, pertanto, evidente che nella nozione di “soggetti esercenti il servizio” di cui all’articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva debbano intendersi ricompresi anche i soggetti che, pur non svolgendo attività strettamente riconducibili al servizio di trasporto, esercitino tuttavia servizi a quest’ultimo accessori, connessi o comunque strumentali, tra cui certamente rientrano – come, altresì, riconosciuto dalla giurisprudenza più recente in ordine alla debenza del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità – le attività di raccomandazione marittima o di vendita di biglietti;

RITENUTO quindi, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di Albline S.r.l. per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva;

RITENUTO inoltre, che sussistano i presupposti per l’applicazione del citato articolo 6 del regolamento sanzionatorio in quanto, non avendo la Società fornito all’Autorità le

informazioni richieste con le suddette note, non risultano necessari, all'accertamento della condotta omissiva, ulteriori approfondimenti istruttori;

TENUTO CONTO

che la summenzionata procedura semplificata prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società non ha adempiuto nei termini previsti all'obbligo di fornire le informazioni richieste, pregiudicando di fatto, il buon andamento dell'attività degli uffici e conseguentemente l'esercizio delle funzioni di vigilanza a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo, così come previste dal Regolamento (UE) 1177/2010;
3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad euro 429.989 ed un utile di euro 14.360;
6. ai fini della determinazione della sanzione, l'articolo 37, comma 2, lettera l), della legge istitutiva rimanda alle modalità e ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995 e, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata non può essere inferiore nel minimo a euro 2.500,00 e non superiore nel massimo a euro 154.937.069,73;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) non applicare sul predetto importo base alcuna riduzione; iv) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO

pertanto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RILEVATO

che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni

dalla notifica della presente delibera, la Società ha la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, e comunque per un importo non inferiore al minimo edittale pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

TENUTO CONTO

che, in caso di mancata estinzione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, potendo l'Autorità, nel provvedimento finale, irrogare la sanzione anche discostandosi dalla quantificazione determinata nella presente delibera, ove, nel corso dell'istruttoria, emergessero elementi che lo giustifichino;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Albline S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prott. ART n. 9759/2022, del 7 aprile 2022, e n. 14346/2022, dell'8 giugno 2022;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3. ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, Albline S.r.l. può pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, per un importo pari al minimo edittale, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "*Servizi on-line PagoPA*" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 179/2022";
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio, in esito al quale può essere irrogata una sanzione di ammontare differente dalla quantificazione determinata al punto 2 della presente delibera, in ogni caso non inferiore nel minimo a euro 2.500,00 e non superiore nel massimo a euro 154.937.069,73, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta

elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa;

- presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento sanzionatorio, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, a pena di decadenza;

7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sanzionatorio, alla presente delibera sono allegate le note prott. ART n. 9759/2022, del 7 aprile 2022, e n. 14346/2022, dell'8 giugno 2022, da cui emergono gli elementi costitutivi della violazione contestata;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Albline S.r.l. ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)